



## Sintesi nuovo decreto Certificati Bianchi

**DM 11 gennaio 2017**

IL NUOVO DECRETO CERTIFICATI BIANCHI	3
1. <i>Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico</i>	3
2. <i>I soggetti ammessi al meccanismo</i>	4
3. <i>I progetti ammissibili al meccanismo</i>	5
4. <i>Metodi di valutazione dei progetti e certificazione dei risparmi</i>	6
5. <i>Attività di verifica e controllo</i>	8

## Il nuovo decreto Certificati Bianchi

Nel presente documento si riporta una sintesi degli aggiornamenti più rilevanti introdotti dal DM 11 gennaio 2017 (di seguito il *decreto*) che, oltre a definire i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2017-2020, stabilisce le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi a partire dal 4 Aprile 2017.

In particolare, al fine di potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo, il decreto:

- a. individua i soggetti ammessi al meccanismo;
- b. stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei Certificati Bianchi;
- c. definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi;
- d. aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo ed il relativo regime sanzionatorio.

### 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico

Il decreto determina i seguenti obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi nel periodo 2017-2020.

Obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 2017-2020 [Mtep]				
	2017	2018	2019	2020
Risparmi energia primaria	7,17	8,32	9,71	11,19

Al fine di ottemperare agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio, il meccanismo prevede l'assegnazione di un **obbligo di risparmio di energia primaria in capo ai soggetti obbligati** che, come definito dall'art. 3 del D.M. 11 gennaio 2017, sono:

1. **i distributori di energia elettrica che**, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, **hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;**
2. **i distributori di gas naturale che**, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, **hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.**

Gli **obblighi quantitativi nazionali annui**, definiti in milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nel periodo 2017-2020 sono:

Obblighi quantitativi nazionali annui incremento dell'efficienza energetica 2017-2020 (MTEE)				
	2017	2018	2019	2020
Obbligo elettrico	2,39	2,49	2,77	3,17
Obbligo gas naturale	2,95	3,08	3,43	3,92
<b>OBBLIGO TOTALE ANNUALE</b>	<b>5,34</b>	<b>5,57</b>	<b>6,2</b>	<b>7,09</b>

## 2. I soggetti ammessi al meccanismo

Secondo le modalità previste dal D.M. 11 gennaio 2017, i progetti di efficienza energetica predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio, di cui all'art. 4 del decreto, possono essere eseguiti mediante azioni dirette dei **soggetti obbligati** (o da società da essi controllate) e mediante interventi per l'incremento dell'efficienza energetica realizzati dai **soggetti ammessi al meccanismo**.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 gennaio 2017, i progetti di efficienza energetica realizzati per ottemperare agli obblighi di risparmio annui possono essere eseguiti:

- a. mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate o controllanti;
- b. mediante azioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo;
- c. da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352;
- d. da soggetti sia pubblici sia privati che hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339;
- e. da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

**I requisiti sopra richiamati devono essere mantenuti per tutta la durata della vita utile del progetto per il quale si presenta l'istanza per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.**

Ai fini della presentazione dell'istanza al GSE per l'accesso al meccanismo, il nuovo decreto definisce:

- a. **soggetto proponente**: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità richiamati sopra (art. 5, comma 1) che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE;
- b. **soggetto titolare del progetto**: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica;

Il soggetto proponente può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega del soggetto titolare. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, i requisiti di ammissibilità richiamati sopra (art. 5, comma 1) sono richiesti per il solo soggetto proponente.

Come sancito all'Art. 5 i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo. Lo schema di contratto tipo è approvato dal MiSE su proposta del GSE ed è pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Il soggetto titolare può anche espressamente richiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega. In tal caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.

### 3. I progetti ammissibili al meccanismo

Ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono ammissibili i progetti di efficienza energetica:

- realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
- realizzati con data di inizio della realizzazione dell'intervento successiva alla data di trasmissione al GSE dell'istanza di accesso al meccanismo;
- che generano risparmi energetici addizionali, ovverosia i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline (il consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione *post operam*, con riferimento al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- per i quali si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera degli interventi che compongono il progetto siano stati utilizzati nuovi componenti o componenti rigenerati per i quali non siano già stati riconosciuti Certificati Bianchi (al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto);
- predisposti e trasmessi al GSE, in base alla tipologia di progetto, secondo quanto previsto all'Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017;
- classificabili tra le tipologie di intervento riportate in Tabella 1, Allegato 2, del D.M. 11 gennaio 2017;

#### 4. Metodi di valutazione dei progetti e certificazione dei risparmi

Ai sensi del nuovo decreto, i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due:

1. **METODO A CONSUNTIVO:** consente di quantificare il risparmio aggiuntivo conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1, del nuovo decreto.

Il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguito attraverso la realizzazione del **progetto a consuntivo** (di seguito PC) tramite una **misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche**, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, i PC devono aver generato **una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 10 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

Sulla base della misurazione effettuata in conformità al programma di misura relativo al PC, predisposto secondo le disposizioni dell'Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017 e approvato dal GSE, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la **richiesta di verifica e di certificazione a consuntivo (di seguito RC)** dei risparmi conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti.

Le RC devono essere presentate, al più, entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio e devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 5.000, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 10.000.

**Il nuovo decreto, nella Tabella 1 dell'Allegato 2, riporta l'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata, con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi.**

La Tabella 1 dell'Allegato 2 che può essere aggiornata ed integrata con decreto del Direttore Generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.

Qualora si intenda presentare un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, ai soggetti ammessi al meccanismo è data la possibilità di proporre nuove tipologie di interventi inviando una richiesta al GSE che valuta l'ammissibilità del progetto ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017.

2. Il **METODO STANDARDIZZATO** quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguito attraverso la realizzazione del **progetto standardizzato** (di seguito PS) è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo **campione rappresentativo** dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione *ex ante* sia in quella *ex post*, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2, del DM 11 gennaio 2017.

Ai fini dell'ammissibilità preliminare al metodo di valutazione dei risparmi con il metodo standardizzato, è necessario dimostrare:

- a. la ripetitività degli interventi che compongono il progetto PS in contesti simili;
- b. la non convenienza economica del costo relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi.

L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, verificato in sede di presentazione dell'istanza, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto (di seguito perimetro del progetto).

Ai fini dell'accesso al meccanismo, il PS deve aver generato **una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 5 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

Sulla base della misurazione effettuata sul campione rappresentativo, in conformità al programma di misura predisposto e approvato dal GSE secondo le disposizioni dell'Allegato 1 del DM 11 gennaio 2017, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la **richiesta di verifica e di certificazione standardizzato dei risparmi (RS)** conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti.

Le RS devono essere presentate, al più, entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio e devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale.

L'elenco delle schede degli interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata è approvato e aggiornato con decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.

Ai soggetti ammessi al meccanismo è data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato inviando una richiesta al GSE che valuta l'ammissibilità del progetto ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017.

## 5. Attività di verifica e controllo

L'art. 12 del decreto definisce le modalità secondo le quali viene svolta l'attività di verifica e controllo su tutti i progetti di efficienza energetica, anche quelli qualificati ai sensi della precedente normativa. Infatti, come specificato nell'art. 16, comma 5, Il decreto 11 gennaio 2017, si applica a tutti i progetti presentati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, con eccezione dell'art. 4 e dell'art. 12.

Le attività di verifica e controllo si svolgeranno mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, anche senza preavviso.

Il decreto definisce il termine di conclusione dei procedimenti di controllo, fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

L'art. 12, ai commi 13 e 14, definisce le violazioni rilevanti in seguito all'accertamento delle quali il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate. Costituisce violazione rilevante, ad esempio, l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi.

Al di fuori delle suddette fattispecie, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, potrà comunque procedere:

- a. alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;
- b. al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario.

Inoltre, nell'ambito delle verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire.